

Contratto decentrato integrativo relativo ai criteri per la ripartizione e destinazione del fondo 2016

Premesso:

che in data 5.05.2017 è stata sottoscritta la preintesa inerente il contratto decentrato integrativo per il triennio 2016 – 2018 il quale ha per oggetto le materie previste dall'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c) ed h) del CCNL 1 aprile 1999 e successive modificazioni;

che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del predetto integrativo triennale le parti con cadenza annuale regolano i criteri di ripartizione delle risorse effettivamente esistenti sul fondo e destinate alla contrattazione decentrata nel rispetto della legge, dei contratti collettivi nazionali e dei principi generali di cui all'articolo 3;

che con determinazione n. 506 del 21/06/2017 sono state quantificate definitivamente le risorse rimesse alla contrattazione decentrata per l'anno 2016, calcolate al netto dei trattamenti economici accessori già erogati nel corso del 2015 ed in relazione alle risorse esistenti sul fondo risorse decentrate 2015;

che le predette risorse ammontano complessivamente ad € 421.533,86 a cui si aggiungono € 1.600 di risorse vincolate alle alte professionalità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 7 CCNL 22 gennaio 2004.

Vista la preintesa sottoscritta in data 5.05.2017, preso atto del parere favorevole del'organo di revisione contabile;

In data 11.05.2017 la parte pubblica e la parte sindacale, come in calce individuate, stipulano definitivamente il contratto decentrato integrativo avente ad oggetto i criteri per la ripartizione e destinazione del fondo 2016 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 del CCDI triennale come in premessa individuato.


1. Maneggio valori

- 1 Si richiama integralmente l'articolo 10 del Contratto decentrato integrativo come in premessa individuato.
- 2 È fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di salvaguardia finalizzate a garantire adeguati livelli di produttività.

2. Compensi per "particolari responsabilità" (articolo 17 comma 2 lettera i) del CCNL 1 aprile 1999 come introdotto dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004)

L'indennità prevista dall'articolo 17 comma 2 lettera i) è fissata per l'anno 2016 nella misura massima prevista dalla contrattazione nazionale pari ad € 300, fatte salve le clausole di salvaguardia finalizzate a garantire adeguati livelli di produttività.

Si richiama l'articolo 14 dell'integrativo triennale come in premessa individuato.



San - C

3. Compensi per "specifiche responsabilità" (articolo 17 comma 2 lettera f) CCNL 1 aprile 1999 come modificato dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006)

Si richiamano gli articoli 11, 12 e 13 del contratto integrativo triennale in premessa individuato con le seguenti integrazioni:

Personale di categoria D responsabile di Ufficio (unità organizzativa di 3° livello) (articolo 12 comma 1 CCDI triennale):

Fascia Alta: € 1.920,00

Fascia Media: € 1.560,00

Fascia Bassa: € 1.200,00

Personale di categoria D responsabile di Sezione (unità organizzativa di 4° livello) (articolo 12 comma 3 CCDI triennale): € 1.000

Caposquadra (articolo 13 comma 1.1): Categoria B € 400,00 – Categoria C € 800,00

Coordinamento di più unità di personale (articolo 13 comma 1.2): Categoria B € 400,00 – Categoria C € 800,00

Referente asilo nido (articolo 13 comma 1.3): Categoria C € 800 per anno scolastico (10 mesi) da rapportare al periodo di durata dell'incarico

Responsabilità di Unità Operativa o altra unità organizzativa nell'assetto micro organizzativo (articolo 13 comma 1.4): Categoria C € 800,00; tale indennità viene anche riconosciuta ai dipendenti dell'ente di categoria C addetti all'ufficio del Giudice di Pace a cui il Giudice di Pace coordinatore ha formalmente assegnato l'incarico di coordinamento (referente) del personale di cancelleria.

4. Piano di miglioramento per ampliamento servizio asili nido (Articolo 31 comma 5 CCNL 14 settembre 2000)





Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del CCDI triennale in premessa richiamato, le parti concordano di incentivare il personale educativo che ha partecipato al progetto di apertura estiva degli asili nido per il mese di luglio 2016.

L'incentivo è proporzionato alle ore effettivamente svolte dalle educatrici per garantire l'apertura estiva degli asili.

L'ammontare dell'incentivo è fissato in € 204,19 per 30 ore di partecipazione al progetto di apertura estiva degli asili nido; lo stesso è comunque da riproporzionare alle ore effettivamente svolte.

5. Compenso per spese notifica Messaggi notificatori (Articolo 54 del CCNL 14 settembre 2000)

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16 del CCDI triennale in premessa richiamato, le parti riconoscono che ai messaggi notificatori è destinata una quota delle risorse del fondo 2016 che non può essere superiore al 50% dei rimborsi spese per gli atti notificati per conto dell'amministrazione finanziaria nel 2016 e comunque fino ad un massimo di € 600.



Handwritten signature on the right margin

Le risorse di cui sopra sono ripartite fra i messi notificatori in rapporto alle notifiche concretamente effettuate a favore dell'amministrazione finanziaria da ciascun dipendente.

6. Compenso per il personale che nell'ambito di specifiche convenzioni ha svolto nel 2016 attività lavorativa per l'erogazione di servizi a favore di terzi

Il comune di Jesi ha avuto operative nel corso del 2016 una pluralità di convenzioni per l'erogazione di servizi a favore di soggetti terzi.

Le parti riconoscono che l'attività lavorativa per erogare i servizi a favore del terzo è stata comunque svolta dal personale dipendente e ciò nonostante che anche in relazione all'anno 2016 non sussistono le condizioni per poter integrare il fondo 2016 a norma dell'articolo 43 commi 1 e 3 della legge 449 / 1997, come richiamato dall'articolo 15 comma 1 lettera d) del CCNL 1 aprile 1999 (come modificato dall'articolo 4 comma 4 del CCNL 2001).

Per tale ragione anche nel 2016 le parti ritengono opportuno, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 17 comma 1 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999, definire uno specifico compenso diretto ad incentivare l'incremento della produttività in conseguenza del fatto che il personale coinvolto ha svolto, oltre alla preponderante attività a favore del comune di Jesi, anche una ulteriore attività aggiuntiva a favore del soggetto terzo.

Per tale ragioni una quota di € 10.000 del fondo risorse decentrate viene destinata all'erogazione di un incentivo specifico per l'incremento della produttività conseguente alle attività aggiuntive che sono state necessarie per erogare gli appositi servizi a favore di terzi previsti da specifiche convenzioni operative nel 2016 e stipulate a norma dell'articolo 43 della legge 449 / 1997.

Le condizioni per potere percepire l'incentivo sono le seguenti:

1. il personale deve avere svolto attività lavorativa funzionale all'erogazione di servizi a favore di soggetti terzi nell'ambito delle convenzioni operative nel 2016;
2. l'attività lavorativa svolta a favore del terzo non può esaurire l'attività lavorativa del personale addetto; conseguentemente l'attività lavorativa a favore del terzo deve essere considerata aggiuntiva rispetto a quella svolta a favore del comune che deve essere comunque preponderante.


A tal proposito ciascun dirigente attesta formalmente e per iscritto la sussistenza delle condizioni sopra previste per la partecipazione di ciascun dipendente.

Dal punto di vista operativo:

1. la conferenza di direzione procederà ad individuare le convenzioni operative nel 2016 nelle varie aree e stipulate a norma dell'articolo 43 della legge 449 / 1997; contestualmente i singoli dirigenti dei servizi individuano il personale che concretamente ha operato nell'ambito di dette convenzioni;
2. la conferenza di direzione procederà a ripartire la somma messa a disposizione fra le varie convenzioni tenendo anche conto del numero delle persone che hanno operato in seno a ciascuna convenzione.

L'incentivo individuale è determinato in proporzione ad un indice calcolato come prodotto del

Sono in allegato



seguinte fattore:

- Contributo concretamente dato all'erogazione del servizio a favore del terzo.

Da un minimo di 0 (contributo nullo) ad un massimo di 1 (contributo massimo)

Il dirigente, al fine di valutare il contributo dato all'erogazione del servizio a favore del terzo tiene conto:

- del volume quantitativo dell'attività svolta dal soggetto per la convenzione
- della complessità oggettiva dell'attività svolta dal singolo
- della qualità con cui il singolo ha svolto i propri compiti funzionali all'erogazione del servizio a favore del terzo.

L'incentivo spetta in proporzione ai mesi di servizio (per frazioni uguali o superiori a 15 giorni si considera il mese intero)

In ogni caso l'incentivo individuale complessivo, considerate tutte le convenzioni a cui il medesimo dipendente partecipa, non può essere superiore ad € 650.

I resti prodotti in relazione al superamento del limite individuale di cui sopra sono redistribuiti sugli altri dipendenti partecipanti alle convenzioni in proporzione all'indice calcolato all'esito della valutazione; il limite individuale di cui sopra non può essere superato nemmeno in fase di distribuzione dei resti; se dopo la prima redistribuzione dovessero sussistere ancora resti, gli stessi vanno in economia sul fondo risorse decentrate per l'anno 2017.

L'incentivo qui regolato non spetta alle posizioni organizzative, essendo la retribuzione di posizione e di risultato onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale.

Il presente punto n. 6 si applica solo alle convenzioni sottoscritte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 449 / 1997, (convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari) mentre non si applica alle convenzioni stipulate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del d. lgs. 267 / 2000 (convenzioni fra enti pubblici per l'esercizio associato di funzioni o servizi propri o comunque delegati agli enti locali).

Per l'anno 2016, in conseguenza di quanto sopra regolato, non viene applicato il CCDI sottoscritto in data 30 dicembre 2010 in materia di convenzioni e sponsorizzazioni.

7. Produttività generale

All'incentivo di produttività per l'anno 2016, previsto dall'articolo 18 del CCNL 1 aprile 1999, sono destinate le risorse che residuano dopo l'applicazione dei precedenti punti, salvo quanto previsto dalla clausola di salvaguardia di cui al successivo punto n. 8.

Si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo 5 del CCDI triennale in premessa individuato.

Il sistema di valutazione applicato per l'anno 2016 è il medesimo applicato per l'anno 2015.

Santa Caterina

Angelo P.M.

[Handwritten signatures]

8. Clausola di salvaguardia dell'ammontare destinato alla produttività

Qualora, dopo i conteggi finalizzati all'applicazione dei punti precedenti al punto n. 7 del presente integrativo annuale, le risorse destinate all'incentivazione del punto n. 7 (produttività generale), dovessero risultare sostanzialmente non equivalenti a quelle del 2015, le parti d'intesa fra loro definiscono, nel rispetto dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali, misure di riduzione dei valori e delle percentuali definite nei punti precedenti al punto n. 7, al fine di ripristinare l'equilibrio fra le varie destinazioni; le predette misure riportate su un apposito verbale sottoscritto dalle parti sostituiscono automaticamente i valori e le percentuali indicate nei punti precedenti al punto n. 7; il verbale è allegato al presente contratto decentrato.

In tale situazione l'amministrazione, al fine di ripristinare l'equilibrio, contestualmente alla sottoscrizione del precedente verbale d'intesa, definisce la percentuale massima di retribuzione di risultato in misura inferiore al 25% della retribuzione di posizione.

In ogni caso il costo complessivo della contrattazione decentrata non può essere incrementato.

In caso di mancato accordo si procede alla liquidazione dei valori già previsti in base al presente integrativo.

9 - Incentivi per il recupero dell'evasione ICI

L'incentivo per il recupero dell'evasione ICI viene erogato in applicazione del regolamento vigente in materia ed approvato con DGC n. 49 / 2011; a tal proposito si dà atto che spetta alla Giunta Comunale la determinazione della percentuale di risorse incassate per l'anno 2016 per il recupero dell'evasione ICI. Tenuto conto che sul fondo 2016 non potranno essere iscritte risorse variabili aggiuntive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 comma 1 lettera k) del CCNL 1 aprile 1999, la parte pubblica si impegna a fissare le predette percentuale in modo da assicurare gli effetti previsti dalla clausola di salvaguardia di cui al precedente punto 8.

Jesi li 11.05.2017

Per la parte pubblica:

Torelli Mauro (Presidente)



e la parte sindacale rappresentata dalla RSU e dalle sottoelencate OO.SS

per la CGIL SIMONE MORBIDONI

per la CISL GIORGIO LAZZARI

per la UIL PIRELLA FANTO

Per il DICCAP - SULPL

per la RSU

